

**STUDIO NOTARILE MORONE**

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

Repertorio n. 109.298

Raccolta n. 17.003

Verbale delle deliberazioni del consiglio di am-  
ministrazione della "FIAT S.p.A." concernenti  
l'aumento del capitale sociale in base a delega  
conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice  
civile, riunitosi il 3 novembre 2006.

Repubblica Italiana

Il tre novembre duemilasei,

in Torino, presso la sede della società infrano-  
minata, via Nizza n. 250, alle ore 12,45 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-  
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi-  
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del-  
la società infranominata, in questo giorno, ora  
e luogo, elevandone verbale, alle deliberazioni  
del consiglio di amministrazione concernenti  
l'aumento del capitale sociale della

"FIAT S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare sul se-  
guente

Ordine del giorno

1. Attività del Comitato Nomine e Compensi. De-  
liberazioni conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso  
il signor

Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO, nato a Bologna il  
31 agosto 1947, domiciliato per la carica a To-  
rino, via Nizza n. 250,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di  
amministrazione della

"FIAT S.p.A.", con sede in Torino, via Nizza n.  
250, col capitale sociale di euro 6.377.257.130,  
iscritta nel registro delle imprese - ufficio di  
Torino al n. 00469580013.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di  
avere già assunto, a sensi di statuto, la presi-  
denza della riunione, invita me notaio a redige-  
re il verbale delle deliberazioni del consiglio  
di amministrazione concernenti l'aumento del ca-  
pitale sociale ricomprese nel primo punto del-  
l'ordine del giorno.

Quindi comunica, agli effetti della redazione  
del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che attualmente, oltre ad esso comparente, so-  
no presenti gli amministratori:

Sergio MARCHIONNE - amministratore delegato

Andrea AGNELLI

Virgilio MARRONE

Mario ZIBETTI;

- che è inoltre presente il presidente del collegio sindacale Carlo PASTERIS;

- che partecipano mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 13 dello statuto sociale, gli amministratori:

John Philip ELKANN - vice presidente

Carlo BAREL DI SANT'ALBANO

Roland BERGER

Tiberto BRANDOLINI D'ADDA

Luca GARAVOGLIA

Gian Maria GROS PIETRO

Vittorio MINCATO

Pasquale PISTORIO,

nonché i sindaci effettivi:

Cesare FERRERO

Giuseppe CAMOSCI;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Hermann - Josef LAMBERTI

Ratan Naval TATA;

- che è rispettato quanto previsto nell'articolo 13 dello statuto sociale;

- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione dell'argomento di cui sopra.

Il presidente precisa che il consiglio di amministrazione, trattando il primo punto dell'ordine del giorno, ha testè deliberato, su proposta del Comitato Nomine e Compensi, di dar corso ad un piano di incentivazione (stock option), subordinato all'approvazione dell'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 114 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, da realizzarsi in parte mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie.

Dopo aver ricordato che la delega ex articolo 2443 del codice civile conferita in sede straordinaria dall'assemblea del 12 settembre 2002 prevede espressamente la possibilità di riservare in sottoscrizione a dipendenti della società e/o di società controllate aumenti di capitale nel limite dell'1% del capitale al momento della delibera, il presidente propone di utilizzare la delega medesima deliberando di aumentare il capitale sociale di massimi euro 50.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie da liberare a fronte dell'esercizio dei diritti di sotto-

scrizione da parte di manager dipendenti della società e/o di società controllate, i quali potranno sottoscrivere le azioni a ciascuno di essi spettanti in base ai diritti loro assegnati dal piano di incentivazione che dovrà essere approvato dall'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 114 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle azioni, il presidente propone l'importo di euro 13,37 precisando che lo stesso corrisponde alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Quindi precisa che l'operazione proposta, se approvata, comporta l'integrazione dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Dà poi la parola al presidente del collegio sindacale Carlo PASTERIS, il quale esprime il parere favorevole dei sindaci e attesta che l'attuale capitale sociale è interamente versato.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

#### Ordine del giorno

Il consiglio di amministrazione della

"FIAT S.p.A." :

- intesa l'esposizione,
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell'attestazione che l'attuale capitale sociale è interamente versato,
- tenuto conto dei disposti dell'ottavo comma dell'articolo 2441 del codice civile e del secondo comma dell'articolo 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'articolo 114 bis del medesimo decreto legislativo,

d e l i b e r a

avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile in sede straordinaria dall'assemblea del 12 settembre 2002 e della previsione del terzo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale,

- 1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale di massimi euro 50.000.000 (cinquantamiloni) mediante emissione di massime n. 10.000.000 (diecimiloni) di azioni ordinarie da nominali euro 5 (cinque) cadauna da liberare a fronte dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione da parte di manager dipendenti della società e/o di società controllate, individuati con criteri oggettivi nell'interesse della società, aventi un

ruolo con impatto significativo sui risultati di business;

2) di determinare il prezzo unitario di emissione delle azioni in euro 13,37 (tredici virgola trentasette), di cui euro 8,37 (otto virgola trentasette) a titolo di sovrapprezzo;

3) di dare atto che i beneficiari potranno sottoscrivere le azioni a ciascuno di essi spettanti in base ai diritti loro assegnati dal piano di incentivazione (stock option) che dovrà essere approvato dall'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 114 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

4) di dare inoltre atto che al relativo regolamento attuativo spetta, in base al piano di cui sopra, determinare modalità, termini, periodi di esercizio e condizioni, anche concernenti la decadenza dei diritti, e gli eventuali casi di rettifica del prezzo di esercizio;

5) di integrare l'articolo 5 dello statuto sociale inserendo il seguente nuovo penultimo comma:

"A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in data 3 novembre 2006, a valere sulla delega attribuita in sede

straordinaria dall'assemblea del 12 settembre 2002, il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, per massimi Euro 50.000.000 mediante emissione di massime n. 10.000.000 di azioni ordinarie riservate a manager dipendenti della società e/o di società controllate sulla base del relativo piano di incentivazione.";

6) di fissare, quale termine ex articolo 2439, 2° comma del codice civile per la sottoscrizione dell'aumento del capitale, la data del 31 dicembre 2015 e di stabilire che il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni emesse a fronte dei diritti di sottoscrizione esercitati entro tale data;

7) di stabilire che la presente deliberazione è subordinata all'approvazione del relativo piano di incentivazione da parte dell'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 114 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

\* \* \*

Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione l'ordine del giorno deliberativo il quale, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità.

Il presidente dichiara quindi esaurita la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno essendo le ore 13 circa, precisando che la trattazione del successivo punto sarà verbalizzata a cura del segretario.

Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.


Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di tre fogli in bollo facciate nove.

All'originale firmati:

Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO

Ettore MORONE Notaio



## **STATUTO DELLA FIAT S.P.A.**

### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata "Fiat S.p.A."

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

### **Art. 2 – Sede**

La società ha sede in Torino.

### **Art. 3 – Oggetto**

La società ha per oggetto l'esercizio, attraverso società od enti di partecipazione, o direttamente, di attività nel campo della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della meccanizzazione, dell'equipaggiamento agricolo, dell'energia e della propulsione, nonché di qualsiasi altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la società potrà:

- operare, tra l'altro, nei settori dell'industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica; delle telecomunicazioni; dell'ingegneria civile, industriale, agraria; dell'editoria e dell'informazione; del turismo e di altre industrie terziarie;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma; acquistare, vendere e collocare azioni, quote, obbligazioni;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo nell'ambito delle medesime società ed enti di partecipazione;
- promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati;

- compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, associativa, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

#### **Art. 4 – Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

#### **Art. 5 – Capitale Sociale**

Il capitale sociale è di Euro 6.377.257.130, suddiviso in numero 1.092.246.316 azioni ordinarie, numero 103.292.310 azioni privilegiate e numero 79.912.800 azioni di risparmio tutte da nominali Euro 5 cadauna.

A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in data 10 dicembre 2001 e 26 giugno 2003, il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, per massimi Euro 81.886.460 mediante emissione di massime n. 16.377.292 azioni ordinarie da nominali Euro 5 cadauna da emettersi il 1° febbraio 2007 a seguito dell'esercizio dei "Warrant FIAT ordinarie 2007".

Gli amministratori hanno la facoltà, entro il giorno 11 settembre 2007, di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare di Euro 8 miliardi e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino allo stesso ammontare.

Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega possono essere riservati, nel limite dell'1% del capitale sociale, a dipendenti della società e/o di società controllate, secondo modalità e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione.

A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in data 3 novembre 2006, a valere sulla delega attribuita in sede straordinaria dall'assemblea del 12 settembre 2002, il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, per massimi Euro 50.000.000 mediante emissione di massime n. 10.000.000 di azioni ordinarie riservate a manager dipendenti della società e/o di società controllate sulla base del relativo piano di incentivazione.

Nell'esercizio di tale delega, l'aumento del capitale sociale, anche al servizio della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di warrant, può avvenire mediante emissione di azioni di categorie già esistenti.

#### **Art. 6 – Categorie di azioni e rappresentante comune**

Le azioni ordinarie e quelle privilegiate sono nominative; le azioni di risparmio sono al portatore o nominative a scelta dell'azionista o per disposto di legge; tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili di cui sia deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore delle azioni privilegiate e di risparmio, di cui ai successivi articoli 20 e 23.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna. Ogni azione privilegiata attribuisce il diritto di voto limitatamente alle materie di competenza dell'assemblea straordinaria e quando si deve deliberare in merito al Regolamento dell'Assemblea. Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni privilegiate e di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per aumento del capitale e per conversione di azioni di altra categoria, non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali.

In caso di loro esclusione dalle negoziazioni di borsa le azioni di risparmio, se al portatore, sono trasformate in azioni nominative ed hanno il diritto di percepire un dividendo maggiorato di 0,175 Euro, anziché di 0,155 Euro, rispetto al dividendo percepito dalle azioni ordinarie e privilegiate.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, la maggiorazione del dividendo spettante alle azioni di risparmio, rispetto al dividendo percepito dalle azioni ordinarie e privilegiate, è aumentata a 0,2 Euro per azione.

Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate e di risparmio, per le quali è deliberata dalle loro assemblee speciali la costituzione dei rispettivi fondi, sono sostenute dalla società fino all'ammontare annuo di Euro 30.000 per ciascuna categoria.

Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni dei possessori di azioni privilegiate e di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni, ai medesimi devono essere inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

#### **Art. 7 – Assemblee degli azionisti**

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purchè in Italia, mediante inserzione, nei termini di legge, di avviso sui quotidiani La Stampa e il Sole 24 Ore o in caso di mancata pubblicazione di tali entrambi quotidiani sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nell'avviso possono essere

previste la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 8 – Intervento e rappresentanza in assemblea**

Possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione.

L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 9 – Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni**

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina degli amministratori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa, e per la nomina dei membri del collegio sindacale, cui si applica quanto previsto all'art. 17.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto, mentre in seconda ed in terza convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più di un terzo e almeno un quinto del capitale stesso.

L'assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze previste dalla legge nonché le norme applicabili alle assemblee speciali di categoria.

#### **Art. 10 – Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

#### **Art. 11 – Consiglio di amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da nove a quindici, secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

Non può essere nominato amministratore chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

#### **Art. 12 – Cariche sociali, comitati e compensi agli amministratori**

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il presidente, un vice presidente, se lo ritiene opportuno, e uno o più amministratori delegati. In caso di

assenza o impedimento del presidente il vice presidente, se nominato, ne assume le funzioni.

Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo e/o altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento. In particolare il consiglio istituisce un comitato per vigilare sul sistema di controllo interno e comitati per le nomine ed i compensi degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il consiglio di amministrazione può nominare anche uno o più direttori generali e può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

I compensi spettanti al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo sono determinati dall'assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### **Art. 13 – Riunioni e compiti del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre amministratori o un amministratore cui siano stati delegati poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due sindaci.

La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Nel corso delle riunioni, gli amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate e ciascun amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

È ammessa la possibilità per gli amministratori ed i sindaci di partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Art. 14 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

#### **Art. 15 – Poteri del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

### **Art. 16 – Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente del consiglio di amministrazione, vice presidente e amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed in giudizio, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare ad altri amministratori proprie attribuzioni con la relativa rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi incluso il potere di rendere l'interrogatorio formale ai sensi di legge.

### **Art. 17 – Nomina e requisiti dei sindaci**

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e da 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% delle azioni ordinarie.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Fiat S.p.A., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom-

patibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica, ove disponibile, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dall'altro sindaco effettivo della medesima lista.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Art. 18 – Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea.

La durata dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della società di revisione sono regolati dalla legge.

## **Art. 19 – Esercizi sociali**

L'esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 20 – Ripartizione degli utili e dividendi**

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

- alla riserva legale il 5% fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- alle azioni di risparmio fino a concorrenza di Euro 0,31 per azione;
- ad ulteriore accantonamento a riserva legale, alla riserva straordinaria e/o ad utili portati a nuovo eventuali assegnazioni deliberate dall'assemblea;
- alle azioni privilegiate fino a concorrenza di Euro 0,31 per azione;
- alle azioni ordinarie fino a concorrenza di Euro 0,155 per azione;
- alle azioni di risparmio e ordinarie in egual misura una ulteriore quota fino a concorrenza di Euro 0,155 per azione;
- a ciascuna delle azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio in egual misura gli utili che residuano di cui l'assemblea delibera la distribuzione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 0,31 Euro la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato loro spettante nei due esercizi successivi.

I suddetti importi saranno proporzionalmente adeguati in caso di modificazione del valore nominale delle azioni.

Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

## **Art. 21 – Recesso degli azionisti**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

**Art. 22 – Domicilio degli azionisti**

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

**Art. 23 – Liquidazione**

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

- alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro valore nominale;
- alle azioni privilegiate fino a concorrenza del loro valore nominale;
- alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;
- alle azioni delle tre categorie, in egual misura, l'eventuale residuo.

Firmati:

Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO

Ettore MORONE Notaio